



Dalla Suprema Corte
contributo di chiarezza
A rigore di Costituzione

MARCELLO PALMIERI

Il diritto italiano riconosce solo il matrimonio tra l'uomo e la donna: suo fondamento è l'articolo 29 della Costituzione («La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio...»). Nello stesso tempo, però, anche le coppie formate da persone dello stesso sesso devono vedersi giuridicamente attribuiti diritti e doveri: stavolta l'inquadramento è degli articoli 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità...») e 3 («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...»). Nessuna discriminazione, quindi, ma grande chiarezza: matrimonio e unioni omosessuali sono realtà profondamente diverse. Anche sotto il profilo giuridico. E attenzione: non importa che le persone dello stesso sesso vogliano sposarsi in Italia o che abbiano contratto matrimonio all'estero e agiscano in patria per ottenerne il riconoscimento: le leggi nazionali in vigore non possono riconoscerli coniugati. L'ha ribadito lunedì la sentenza 2400/2015 della Corte di Cassazione, che ha richiamato precedente giurisprudenza sua e della Corte Costituzionale.

Il caso scaturisce dal ricorso di una coppia gay a cui erano state vietate le pubblicazioni matrimoniali a Roma. La coppia aveva lamentato la violazione proprio degli articoli costituzionali 2 (non sarebbe stato consentito il loro pieno sviluppo relazionale) e 3 (in quanto sarebbe stata introdotta una discriminazione della loro condizione personale). La Suprema Corte gli ha risposto che «la mancata estensione del modello matrimoniale alle persone dello stesso sesso», sconosciuto dal nostro Codice civile, non determina «una lesione dei parametri integrati della dignità umana e dell'uguaglianza». Piuttosto, è compito del legislatore individuare altre «forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali». Ma i due gay ritenevano violato pure l'articolo 117 (che attribuisce potestà legislativa, oltre che allo Stato e alle Regioni, anche all'ordinamento comunitario e ai vincoli internazionali), poiché le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbero consentito ai singoli giudici di colmare il vuoto normativo di Paesi – come l'Italia – in cui il matrimonio omosessuale non è previsto. Ma anche in questo caso gli ermellini hanno rigettato la loro teoria: l'Unione europea lascia «al legislatore nazionale di stabilire forme e disciplina giuridica delle unioni tra persone dello stesso sesso». E «tali scelte rientrano pienamente nel margine di discrezionalità dei singoli Stati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il matrimonio non è neutro»

L'intervista

VIVIANA DALOISO

Il giurista Nicolussi: «La sentenza della Cassazione sulle "nozze" gay esemplare per l'importanza riconosciuta al modello di famiglia presente nell'articolo 29 della Costituzione. Le altre unioni? Devono avere forme differenti»

Tre punti chiari, che da qui in avanti dovrebbero rimanere fermi nel dibattito sul diritto di famiglia nel nostro Paese. «Su tutti, che l'articolo 29 della Costituzione non è anacronistico. O meglio, che non lo è il modello di famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna in esso descritto». Per Andrea Nicolussi, ordinario di Diritto civile all'Università Cattolica di Milano, la sentenza con cui la Cassazione ha stabilito che due persone omosessuali non possono sposarsi ha un valore esemplare.

Professore, forse si potrebbe cominciare dal fatto che per una volta non ci troviamo innanzi a una sentenza "creativa".

La Cassazione mantiene ferma la distinzione tra potere legislativo e potere giudiziario. E questo in una stagione in cui assistiamo a un annacquamento dei confini tra queste due sfere, con una giurisprudenza non sempre ligia al principio per cui il giudice è «soggetto alla legge». In Italia, chiedevano in questo caso questo i ricorrenti agli ermellini, i cosiddetti diritti delle coppie omosessuali possono trovare un riconoscimento sul pia-

no giurisprudenziale? Nessuno nega che il giudice valuti e che possa riconoscere delle tutele specifiche ai conviventi, ma pur sempre facendo riferimento a un dato normativo esistente e alla Costituzione, non prescindendone completamente. La sentenza definisce con chiarezza un confine precludendo ogni via alla creazione giurisprudenziale del matrimonio "gender neutral". **La legge italiana dice che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non esiste. In che modo la Cassazione argomenta questo punto?**

Accentuando il riferimento all'articolo 29 della Costituzione, sebbene i ricorrenti si sforzino a più riprese di sterilizzarlo. La nostra Carta – e nessuno mai lo sottolinea – nella sua prima parte è distinta in due sottosezioni: la prima prevede i rapporti civili, la seconda i rapporti etico-sociali. E in questi ultimi rientrano gli articoli 29 e seguenti: famiglia fondata sul matrimonio, filiazione, famiglia numerosa, salute. Purtroppo questi rapporti etico-sociali sono messi a rischio dalla spinta a rileggere la Costituzione nella chiave dell'autodeterminazione intesa secondo l'ideologia libertaria. E proprio a questo concetto infatti che fanno riferimento i ricorrenti, parlando di «autodeterminazione nelle scelte matrimoniali»: il tentativo è quello di sterilizzare il modello dell'articolo 29 che vede nel matrimonio un'istituzione e sostituirlo con un'un'idea soggettiva che rende il matrimonio il prodotto dell'autodeterminazione in senso individualistico. In definitiva, sulla scorta dell'autodeterminazione elevata a valore unico e assoluto, si cancellano i rapporti etico-sociali riducendo tutto, anche le famiglie, a rapporti civili.

Il che nella Costituzione non è affatto previsto...

Ecco allora che la Cassazione ci dice: l'articolo 29 non è anacronistico, né lo è il modello di famiglia in esso contenuto. E il nostro ordinamento, pur essendo vincolato a tutelare diritti individuali delle persone anche nell'ambito delle formazioni sociali di tipo affettivo (articolo 2), non è obbligato a seguire il modello matrimoniale rinunciando all'idea che il matrimonio sia fondato sulla differenza di sesso e scivolando nella "gender neutrality" invocata dai ricorrenti.

La Cassazione qui, tra l'altro, richiama il legislatore a un intervento in materia. Lo condivide?

Senza altro. Vero che queste unioni non hanno bisogno del matrimonio per ricevere tutela. Vero pure che l'Italia – e la Cassazione lo sottolinea bene – non deve omologarsi a modelli decisi altrove, in Europa o nel resto del mondo. Ma è anche innegabile che a queste unioni serve un "vestito" nuovo e più adatto che ne rispetti la vocazione specifica. E il compito spetta al Parlamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI

Il Forum delle famiglie: stop al testo Cirinnà Scienza & Vita: non si parli più di omofobia

Con la sentenza di lunedì la Cassazione ha indicato una linea precisa al legislatore: «Che deve regolamentare le unioni di fatto senza distinzioni tra quelle tra stesso sesso e sesso diverso («tutte le situazioni»), e soprattutto deve tener distinte le unioni di fatto dalla famiglia fondata sul matrimonio». Parla di «iniezione di ragionevolezza», il Forum delle famiglie, all'indomani del no degli ermellini alle "nozze" gay che di fatto «manda in pensione il testo base Cirinnà all'esame del Parlamento. Serve una nuova soluzione – conclude il Forum –, appropriata ma soprattutto condivisa, senza introdurre forme di simil-matrimonio». Diversa l'opinione di Francesco D'Agostino, giurista e docente di Filosofia del diritto all'Università di Roma Tor Vergata: «Non basta dire "no" ai matrimoni gay, se poi si raccomanda un istituto con una normativa "sovrapposibile" a quella matrimoniale». Secondo D'Agostino la Cassazione suggerisce al Parlamento «di seguire la via tedesca, ovvero di non parlare di matrimonio per i gay, ma di convivenze registrate, applicando, però, tutta la normativa prevista per il matrimonio. Bisognerebbe a tutti i costi evitare questa ipocrisia». Soddisfazione per la sentenza della Cassazione ha espresso Paola Ricci Sindoni, presidente nazionale dell'Associazione Scienza & Vita: «Parlare di unicità della famiglia naturale e del matrimonio tra una donna e un uomo non significa affatto – continua la Sindoni – esprimere giudizi ideologici od omofobici, come spesso si dice. Occorre perciò operare delle distinzioni, prendendo le distanze dagli atteggiamenti omofobi, rivendicando al contrario la libertà di espressione, quando questa non sia lesiva della dignità di altri».